



Sent. N. 1674/15
R. G. N. 2837/15
Rep. N. 1674/15
Gron. N. 1660/15

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Padova, nella persona del dr. Rizzo Luigi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 2837/2015 R.G. promossa con atto di citazione depositato in cancelleria in data 30.4.2015

da

Nuova Europa sas., in persona del leg. rappr. p.t. rappr. e dif. dall'avv. M. G. P. P.,

parte attrice

contro

Renata, rappr. e difesa dall'avv. C. Calvello,

parte convenuta,

In punto: pagamento somma

Conclusioni della parte attrice:

accertata la debenza della somma di €4.880,00 da parte della parte convenuta, condannarla al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia oltre interessi, dal dovuto al saldo o nella somma ritenuta di giustizia. Spese di lite rifuse.

Conclusioni della parte convenuta:

rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto (con pubblicazione della sentenza) o in subordine ridurne le pretese a quanto effettivamente dovuto. Spese di lite rifuse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nuova Europa sas agisce in giudizio contro Renata per veder riconosciuto il proprio diritto ad ottenere il pagamento della fornitura di servizi professionali in riferimento ad una attività

RR

Parte convenuta contesta ogni richiesta attorea ritenendo le clausole stilate in contratto eccessivamente onerose e vessatorie, in particolare quelle che prevedono un rimborso a percentuale e quella che prevede la penale per il recesso.

Ritiene questo giudice che la domanda proposta dall'attrice sia solo parzialmente fondata e che le richieste svolte possano pertanto esser accolte come di seguito.

Nel corso dell'istruzione l'attrice ha infatti provato in via documentale il proprio diritto ad ottenere il pagamento richiesto per la fornitura di servizi prestata. Parte convenuta ha però giustamente rilevato che le clausole fatte firmare son tutte eccessivamente onerose e vessatorie; tale assunto va condiviso in quanto le percentuali richieste son di certo eccessivamente elevate rispetto agli usi mentre la penale per il recesso é a sua volta eccessiva; non son state nemmeno sicuramente spiegate adeguatamente alla convenuta consumatrice (a riprova, ancora in udienza la convenuta non capiva che la quota pagata andava attribuita alle spese mediche già sostenute) che non le avrebbe altrimenti sottoscritte.

Va pertanto riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento della somma per l'attività effettivamente svolta in relazione al valore dell'opera prestata da un non professionista e tenuto conto che l'acconto corrisposto viene normalmente effettuato da ogni compagnia proprio per ridurre il rischio di causa senza che corrisponda ad alcun particolare impegno profuso: tali considerazioni inducono a contenere la liquidazione in €1.000,00 più interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Al tenore della decisione consegue l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe descritta così decide:

2

accoglie le domande dell'attrice come sopra determinata condannando la parte convenuta al pagamento della somma di €1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e compensando tra le parti le spese di lite.

Padova, 30.9.2015

Il Giudice di Pace



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 15 OTT 2015

